

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>  <b>AREA VASTA BRESCIA</b>  <i>Atto unilaterale d'obbligo</i>	
	<b>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI</b> <b>"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA</b> <b>ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CERVENO (BS)"</b>  <b>CUP I12E22000070006      CIG 99245849CC      CODICE NUTS ITC47</b>	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ CF/P.Iva/REA \_\_\_\_\_ munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara e la lex specialis di gara, con il presente atto, dichiara, ed espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti patti:

- 1) la scrivente, in caso di aggiudicazione si obbliga, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, a costituire una sede locale operativa<sup>1</sup> (da mantenere per tutta la durata del Contratto) ubicata entro un raggio di 100 km dal luogo di esecuzione dei lavori (Comune di Cerverno), a motivo dell'assunzione da parte dell'appaltatore dell'onere di custodia dell'intero impianto di illuminazione pubblica. La Sede locale Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera, dei materiali e dei supporti hardware e

<sup>1</sup> **Consiglio di Stato, sez. V, 18.12.2020 n. 8159** "Nondimeno, la giurisprudenza amministrativa fa da tempo ricorso a tale concetto – di "requisiti di esecuzione" – per designare mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell'offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai "requisiti di partecipazione" –, ma al momento dell'esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come "condizione" per la stipulazione del contratto d'appalto (per citare le più recenti: Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; V, 30 settembre 2020, n. 5740; V, 12 febbraio 2020, n. 1071). "requisito di esecuzione", è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d'altronde, l'offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell'aggiudicazione, come ipotizzato dal Consorzio appellante."

software necessari per lo svolgimento degli interventi, e assumeranno tale dotazione logistica come supporto necessario e preordinato alla programmazione e conduzione degli interventi in sicurezza;

- 2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta;
- 3) l'obbligazione di cui al presente atto ha efficacia nel solo caso di aggiudicazione;
- 4) per il caso dell'insorgere di controversie con la stazione appaltante la scrivente stabilisce quale foro competente in via esclusiva quello di Brescia con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente;
- 5) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto allegato all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_